

CAPITOLATO D'APPALTO

Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di stallierato, pulizie e sanificazione zootecniche presso il centro Zootecnico Didattico (CZDS) del Dipartimento di Medicina veterinaria e Scienze animali di Lodi (3 anni + 2 anni di rinnovo opzionale).

CIG B127824A9E

ART. 1 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Appaltante: Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali presso il CENTRO ZOOTECNICO DIDATTICO SPERIMENTALE del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali

Appaltatore: la Società offerente.

Servizio: stallierato, pulizie e sanificazioni zootecniche del Centro Zootecnico Didattico Sperimentale.

Area: Centro Zootecnico Didattico Sperimentale, via Università n. 6 – 26900 Lodi.

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dal D. Lgs.36/2023, dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo, dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento del servizio di stallierato, pulizie e sanificazioni zootecniche, come meglio specificati all'art. 4, presso il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale, via dell'Università n. 6 – 26900 Lodi.

L'importo complessivo a base d'appalto per il quinquennio è pari a €. **375.000,00**, IVA esclusa (€. 75.000,00 annui), di cui €. **225.000,00** per il triennio garantito ed €. **150.000,00** per il biennio opzionale.

ART. 3 – DURATA

La durata del presente appalto è fissata in 5 anni, di cui 3 (tre) anni garantiti e 2 (due) anni di eventuale rinnovo opzionale a insindacabile scelta dell'Amministrazione.

Sarà facoltà esclusiva del Committente attivare il periodo di rinnovo suddetto qualora il servizio sia stato effettuato secondo gli standard del capitolato e in maniera pienamente soddisfacente nell'arco dei tre anni contrattuali.

ART. 4 – SPECIFICA DEI SERVIZI

Il servizio di stallierato, pulizie e sanificazioni, rivolto alle specie animali bovina, suina, ovina, caprina e avicole, dovrà comprendere le attività specificate ai punti successivi. Con riferimento alle attività descritte si precisa che:

- **La fornitura di indumenti specifici e degli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) dedicati a ciascun edificio zootecnico è a carico della ditta.**
- **I detergenti per le pulizie e le attrezzature dedicate alla pulizia di ciascun settore saranno determinati e forniti dalla Stazione appaltante.**

4.1 - Pulizia e cura degli ambienti e delle aree esterne degli edifici zootecnici del Centro Zootecnico Didattico Sperimentale di Lodi

- Pulizia degli ambienti, ivi compresi i magazzini e le strutture, che ospitano gli animali (dettagliato in seguito).
- Pulizia con frequenza almeno SETTIMANALE mediante scopatura e lavaggio delle aree esterne degli edifici zootecnici e dei cortili, ivi compreso il fienile.

- Sanificazione GIORNALIERA del pavimento dei corridoi e delle aree comuni. Disinfezione per contatto alternando settimanalmente i detergenti-disinfettanti. La sanificazione in oggetto va eseguita utilizzando attrezzature dedicate a ciascun settore.
- Lavaggio e disinfezione GIORNALIERA dell'attrezzatura varia usata per la pulizia.
- Identificazione, stoccaggio e conferimento ai punti di raccolta dei rifiuti speciali prodotti negli edifici zootecnici (lo smaltimento dei rifiuti speciali è a carico dell'Università degli Studi di Milano e sarà effettuato da una ditta specializzata incaricata).

La fornitura di indumenti specifici e degli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) dedicati a ciascun edificio zootecnico è a carico della ditta.

I detergenti per le pulizie e le attrezzature dedicate alla pulizia di ciascun settore saranno determinati e forniti dalla Stazione appaltante.

Le pulizie degli ambienti devono essere eseguite come di seguito specificato:

Asporto GIORNALIERO dello sporco secco (e non) dal pavimento dei corridoi, delle aree comuni e degli spazi che ospitano gli animali, con idonea attrezzatura che deve essere specifica per ogni ambiente.

Lavaggio GIORNALIERO dei pavimenti, delle maniglie e dei lavelli delle seguenti aree:

- tutti i corridoi;
- tutte le aree comuni;
- le aree che ospitano animali.

Deragnatura e spolveratura con frequenza almeno MENSILE delle parti aeree:

- tutti i corridoi;
- tutte le aree comuni;
- le aree che ospitano animali.

Pulizia e lavaggio con frequenza almeno SEMESTRALE delle porte e dei portoni delle seguenti aree:

- tutti i corridoi;
- tutte le aree comuni;
- le aree che ospitano animali.

Al termine di ogni ciclo di allevamento, in concomitanza con il vuoto della struttura di stabulazione, si richiede l'asportazione della lettiera, dove presente, pulizia accurata e disinfezione dell'intera struttura in cui erano mantenuti gli animali e dei seguenti componenti presenti:

- gabbie, recinti, box, rastrelliere e ogni loro componente;
- mangiatoie, abbeveratoi, linee di distribuzione dell'acqua, reti divisorie, nidi;
- pareti;
- infissi;
- bocchette dell'aria;
- porte;
- pannelli indicatori e qualsiasi altro accessorio o apparecchiatura applicati a parete o presenti nella stanza.

Lavaggio e disinfezione dei mezzi in dotazione (ambulanza per il trasporto animali, muletto, carriola ecc.), dopo ogni uso.

Per le tipologie e la consistenza degli animali presenti in ciascun settore si richiama **l'allegato n. 1 al presente Capitolato.**

4.2 - Accudimento degli animali nel reparto zoocolture

- Gestione e governo GIORNALIERI degli animali;
- Operazioni di preparazione delle strutture, degli impianti e degli animali al ricevimento e al momento del carico per il trasporto dei soggetti;
- Somministrazione GIORNALIERA di alimento;
- Distribuzione di lettiera ed altro materiale eventualmente necessario;
- Controllo GIORNALIERO dei parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità, ventilazione, intensità luminosa e fotoperiodo) per singola stanza;
- Controllo GIORNALIERO dell'efficienza degli impianti di distribuzione dell'acqua;
- Controllo GIORNALIERO degli animali stabulati per disponibilità di mangime e acqua;
- Segnalazione degli animali sofferenti o deceduti al personale di Ateneo preposto;
- Movimentazione e contenimento degli animali;
- Assistenza alle operazioni di vaccinazione e/o somministrazione di farmaci;
- Eventuale supporto al controllo dei parametri zootecnici (peso, misure morfo-metriche, produzione, consumo mangime) degli animali.

4.3 - Accudimento degli animali nel reparto suini

- Gestione e governo GIORNALIERI degli animali;
- Operazioni di preparazione delle strutture, degli impianti e degli animali al ricevimento e al momento del carico per il trasporto dei soggetti;
- Somministrazione DUE VOLTE AL GIORNO di alimento;
- Distribuzione GIORNALIERA di lettiera se necessario ed eventuale altro materiale;
- Controllo GIORNALIERO dei parametri microclimatici e ambientali per singola stanza;
- Controllo GIORNALIERO dell'efficienza degli impianti di distribuzione dell'acqua;
- Controllo DUE VOLTE AL GIORNO degli animali stabulati per disponibilità di alimento e acqua;
- Segnalazione degli animali sofferenti o deceduti al personale di Ateneo preposto;
- Movimentazione e contenimento degli animali;
- Assistenza alle operazioni di marcatura, vaccinazione e/o somministrazione di farmaci e nei reparti di fecondazione e in sala parto;
- Eventuale supporto al controllo dei parametri zootecnici (peso, misure morfo-metriche, produzione, consumo mangime) degli animali.

4.4 - Accudimento degli animali nel reparto bovini di latte

- Gestione e governo GIORNALIERI degli animali;
- Operazioni di preparazione delle strutture, degli impianti e degli animali al ricevimento e al momento del carico per il trasporto dei soggetti;
- Somministrazione GIORNALIERA di alimento;
- Distribuzione di lettiera ed altro materiale eventualmente necessario;
- Controllo GIORNALIERO dei parametri microclimatici e ambientali;
- Controllo GIORNALIERO dell'efficienza degli impianti di distribuzione dell'acqua;

- Controllo GIORNALIERO degli animali stabulati per disponibilità di alimento ed acqua;
- Segnalazione degli animali sofferenti o deceduti al personale di Ateneo preposto;
- Movimentazione e contenimento degli animali;
- Assistenza alle operazioni di marcatura, vaccinazione e/o somministrazione di farmaci e nei reparti di fecondazione e in sala parto;
- Eventuale supporto al controllo dei parametri zootecnici (peso, misure morfometriche, produzione, consumo alimento) degli animali;
- Operazioni di mungitura con annessa pulizia e sanificazione dell'impianto di mungitura dopo ogni utilizzo.

4.5 - Accudimento degli animali nel reparto bovini da carne

- Gestione e governo GIORNALIERI degli animali;
- Operazioni di preparazione delle strutture, degli impianti e degli animali al ricevimento e al trasporto dei soggetti;
- Somministrazione GIORNALIERA di alimento;
- Distribuzione di lettiera ed altro materiale eventualmente necessario;
- Controllo (e registrazione) dei parametri ambientali (temperatura, luce, umidità);
- Controllo GIORNALIERO dell'efficienza degli impianti di distribuzione dell'acqua;
- Controllo GIORNALIERO degli animali stabulati per disponibilità di alimento e acqua;
- Pulizia giornaliera degli abbeveratoi e delle mangiatoie dove necessario;
- Segnalazione degli animali sofferenti o deceduti al personale di Ateneo preposto
- Movimentazione e contenimento degli animali;
- Assistenza alle operazioni di marcatura, vaccinazione e/o somministrazione di farmaci
- Eventuale supporto al controllo dei parametri zootecnici (peso, misure morfo-metriche, produzione, consumo alimento) degli animali.

4.6 - Accudimento degli ovicapri

- Gestione e governo GIORNALIERI degli animali;
- Operazioni di preparazione delle strutture, degli impianti e degli animali al ricevimento e al momento del carico per il trasporto dei soggetti;
- Somministrazione GIORNALIERA di alimento;
- Distribuzione di lettiera ed altro materiale eventualmente necessario;
- Controllo GIORNALIERO dei parametri microclimatici e ambientali;
- Controllo GIORNALIERO dell'efficienza degli impianti di distribuzione dell'acqua;
- Controllo GIORNALIERO degli animali stabulati per disponibilità di alimento ed acqua;
- Segnalazione degli animali sofferenti o deceduti al personale di Ateneo preposto
- Movimentazione e contenimento degli animali;
- Assistenza alle operazioni di marcatura, vaccinazione e/o somministrazione di farmaci
- Eventuale supporto al controllo dei parametri zootecnici (peso, misure morfo-metriche, produzione, consumo alimento) degli animali;
- Operazioni di mungitura con annessa pulizia e sanificazione dell'impianto di mungitura dopo ogni utilizzo.

Il personale addetto al servizio dovrà utilizzare i sistemi di pulizia e disinfezione definiti dai Responsabili dei reparti specifici. Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto:

- delle norme di sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive integrazioni;

- della normativa di settore, per quanto attiene ad attrezzature, smaltimento di sostanze e rifiuti zootecnici;
- delle norme comportamentali adeguate alle norme riportate nel manuale di sicurezza per le attività connesse al Centro Zootecnico Didattico Sperimentale del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali;
- delle norme comportamentali da mantenersi nelle manualità e prassi lavorative sugli animali;
- delle norme riguardanti il benessere degli animali.

La formazione degli addetti alle operazioni di stallierato in relazione specifiche attività da svolgere nell'ambito dei diversi reparti sarà a cura dei Referenti di reparto e del personale tecnico dello stesso.

ART. 5 – ORARI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le operazioni del servizio di stallierato, pulizie e sanificazioni dovranno essere svolte **sette giorni su sette**, festività comprese, con la presenza costante di **almeno una unità di personale per 6 ore al giorno, indicativamente nella fascia oraria 08.00-16.00.**

È necessaria la compresenza di due unità di personale per almeno 3 giorni lavorativi consecutivi a settimana nei giorni feriali, venendosi così a costituire un monte ore totale pari a 60 ore settimanali considerando le due unità lavorative nel loro complesso.

Al di fuori delle condizioni precedentemente descritte, l'appaltatore ha piena autonomia organizzativa in termini di risorse e di turnazione del personale, dovendo lo stesso garantire esclusivamente l'esecuzione del servizio a regola d'arte sulla base delle specifiche di cui al presente Capitolato.

Durante la vigenza contrattuale, la Stazione appaltante potrà chiedere eventuali servizi integrativi; detti interventi dovranno essere oggetto di preventivazione con fatturazione separata.

ART. 6 – CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il controllo del servizio spetta ai Referenti dei reparti, i quali dovranno vigilare e verificare la corretta esecuzione delle attività previste dal presente capitolato di gara e informare periodicamente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito *DEC*) per eventuali criticità e/o problemi riscontrati.

Nel caso di evidenti inadempimenti o ritardi durante e nel corso dell'esecuzione dei servizi, i Referenti dei reparti nel tramite del DEC incaricato dovranno darne tempestiva comunicazione al RUP e all'ufficio Qualità dell'Amministrazione e Controllo dei Processi che provvederà a richiedere una verifica in contraddittorio per stabilire le cause determinanti, nonché valutare e stabilire le eventuali penali.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio secondo le modalità concordate con il Referente di reparto o con personale da questo incaricato; eventuali modifiche al servizio dovranno essere comunque sempre preventivamente concordate con il DEC prima di procedere, onde ottenere il benessere.

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'appaltatore a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto.

Qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso di verifiche, la presenza di persona non regolarmente assunto e/o autorizzato, saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato e **si provvederà in ogni caso a segnalare la circostanza alle autorità competenti.**

ART. 7 – PERSONALE DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore affidatario del servizio si impegna ad individuare personale di assoluta fiducia, competente e di provata riservatezza e, stante la peculiarità del servizio, che sia in grado di effettuare in maniera autonoma tutte le operazioni inerenti il governo degli animali e le operazioni previste dal contratto.

L'appaltatore si impegna a garantire che il personale in servizio presso il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale prenda visione, ed ottemperi, a quanto previsto dalle norme dei regolamenti dei singoli settori recanti le modalità di accesso agli stessi, rispettando i requisiti di biosicurezza riportati.

Il personale addetto dovrà essere in possesso **del patentino di abilitazione per l'uso di mezzi di elevazione e movimentazione dei carichi in genere (carrello elevatore semovente; escavatore idraulico) e dovrà essere formato e correttamente istruito e pratico per l'uso dei mezzi e attrezzature zootecniche in dotazione** e messe a disposizione da questo Centro Zootecnico Didattico Sperimentale.

Gli addetti al servizio di stallierato dovranno essere in grado di provvedere autonomamente alla pulizia, disinfezione e sanificazione dei mezzi in dotazione (ambulanza per il trasporto animali, carrello elevatore semovente, escavatore idraulico).

Per poter garantire la qualità delle prestazioni erogate, in considerazione della tipologia degli animali ricoverati, è auspicabile un rapporto continuativo con la stessa unità di personale.

Il personale dell'Appaltatore durante il servizio di stallierato dovrà sempre indossare un vestiario idoneo, conforme e pertinente alle attività da svolgere, come di seguito indicato:

Servizio stallierato: tuta, badge (tesserino di riconoscimento), mezzi di protezione individuali (guanti, scarpe, stivali) del tipo antinfortunistico, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Prima dell'avvio dell'attività, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi e le matricole delle maestranze impegnate per l'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore impiega proprio personale, regolarmente assunto, ed operante sotto la sua responsabilità esclusiva.

La Stazione Appaltante potrà chiedere in ogni caso la sostituzione del personale dell'Appaltatore che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivi di lagnanza, incapacità, negligenza e/o comportamento non consono all'ambiente di lavoro. L'Appaltatore dovrà dimostrare di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dal competente Ispettorato del Lavoro.

Il personale dell'Appaltatore dovrà attestare quotidianamente gli orari di inizio e fine attività di servizio nei modi che la Stazione Appaltante riterrà più opportuni e indicherà all'avvio delle attività (registro cartaceo, lettore di Badge);

L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti dei propri dipendenti, nonché applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto.

La Stazione appaltante è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

La Stazione Appaltante prima di poter procedere alla liquidazione delle fatture per le prestazioni dei servizi svolti procederà alla verifica delle regolarità contributive previdenziali (DURC).

ART. 8 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto e a terzi.

L'Appaltatore potrà procedere preventivamente a sua discrezione ad una attenta visita dei luoghi oggetto del servizio, al fine di poter effettuare una ponderata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di procedere all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e alla opportuna istruzione ed addestramento del personale adibito al servizio. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile e dovrà rispondere direttamente per qualsiasi danno arrecato dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio di cui al presente contratto, ai beni mobili, immobili, arredo e strumenti, impianti, dell'appaltante

Nel caso di danni riscontrati l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino nel termine prefissato dalla Stazione Appaltante, diversamente l'appaltante si farà carico della riparazione, addebitando i costi sostenuti all'appaltatore del servizio.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le assicurazioni, i contributi di previdenza, le assicurazioni per la responsabilità civile nei confronti di terzi, si impegna a produrre copia della polizza RCT/RCO in corso di validità prima dell'avvio del servizio, con massimale minimo pari a €. 500.000,00.

L'Appaltatore solleva l'Appaltante da ogni responsabilità e di qualsiasi natura per eventuali incidenti/infortuni/danni che dovessero verificarsi nel corso del servizio svolto dalla stessa.

L'Appaltatore aggiudicatario si obbliga ad applicare i C.C.N.L. vigenti relativamente alle categorie di lavoratori impiegate e ad osservare i conseguenti accordi sindacali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto – pena la risoluzione del contratto – sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo..

ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, , garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

La mancata applicazione della clausola sociale in fase di esecuzione del contratto sarà verificata di volta in volta dalla Stazione Appaltante, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

Si allega pertanto l'elenco del personale in servizio presso l'attuale appaltatore (**allegato 2 al Capitolato – Elenco personale uscente**).

ART. 10 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del codice, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 co. 1 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di assicurare unitarietà nell'esecuzione del servizio, tenuto conto dell'oggetto della stessa.

A carico del subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Amministrazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

ART. 11 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Appaltante, in base alle proprie esigenze funzionali o/e in presenza di circostanze speciali che impediscano temporaneamente l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, ha la facoltà di sospendere e/o interrompere l'esecuzione dello stesso in relazione a qualsiasi spazio di cui al Capitolato stesso ed ai relativi allegati, fino alla data in cui saranno cessate le ragioni che hanno determinato l'interruzione.

In tale ipotesi il corrispettivo dovuto all'Appaltatore verrà ridotto proporzionalmente alla consistenza degli spazi ed alla durata della sospensione o/e interruzione, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione, richiedere alcun indennizzo o avanzare domanda di risarcimento del danno.

Si richiama l'art. 121 del d.lgs. 36/2023, ove applicabile.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione - IVA ed imposte escluse, avente decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla data di inizio di esecuzione dello stesso. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia prodotta dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Si precisa che la garanzia potrà essere presentata nell'importo ridotto ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita.

Il mancato svincolo nei 15 giorni della consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore per la quale la garanzia è prestata. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal contratto e dal presente Capitolato.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'amministrazione Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. n. 193 del 16 settembre 2022 (GU n. 291 del 14 dicembre 2022), il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 12bis – POLIZZA RCT/RCO

L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia dell'Amministrazione Appaltante che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'Amministrazione Appaltante per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei servizi di cui all'art. 4.

A tale scopo l'Appaltatore produce, prima dell'avvio del servizio, copia di adeguata polizza assicurativa RCT/RCO in corso di validità.

ART. 13 – PENALI

La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato darà luogo all'applicazione di penali.

Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, le penali da ritardo sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Per ogni violazione, comunque accertata, degli obblighi contrattuali, l'Appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penali pecuniarie, comprese tra un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00, commisurate alla gravità dell'inadempimento. La gravità dell'inadempimento verrà automaticamente accertata nel caso di comprovata negligenza perdurante dell'Appaltatore, nonostante i richiami effettuati.

La misura delle penali è stabilita dall'Amministrazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali sono contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP con il supporto dell'ufficio Qualità dell'Amministrazione e Controllo dei Processi. L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Appaltante, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto, il RUP applica le penali sopra indicate.

L'Appaltatore dovrà versare le penali comminate dall'Amministrazione Appaltante entro il termine di 10 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di invio della notifica della comminazione.

In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di dieci giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell'infrazione da parte dell'Amministrazione, quest'ultima potrà provvedere a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

Resta comunque salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno.

ART. 14 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli importi risultanti dall'aggiudicazione della procedura di gara resteranno fissi ed invariati per la durata quinquennale del servizio.

La fatturazione potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Appaltante, con **cadenza mensile posticipata**.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; pertanto, la Stazione Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Tali fatture dovranno essere inviate a: Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali - Via dell'Università n. 6 – 26900 Lodi e dovranno riportare il CIG e il Codice Univoco d'Ufficio che verrà comunicato all'aggiudicatario.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni naturali, successivi e continui dalla ricezione della relativa fattura, previa verifica del buon esito del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e previa verifica del documento regolarità contributiva (DURC), ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del presente Capitolato.

Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

ART. 15- DIVIETI - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

È fatto espresso divieto di cessione o di subappalto in tutto o in parte del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e perdita della cauzione, salvo risarcimento per ulteriori danni.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante alla Stazione Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento della fornitura. Si richiama l'articolo 122 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del contratto a mezzo PEC. Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Si richiama l'articolo 122 comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora:

1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempimento contrattuale contestata;

- 2) l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;
- 5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante (art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023);

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'interno importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 17 – RECESSO

L'Appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso di almeno 20 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 18 - RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP), il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC), per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti di gara. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel presente Capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Gli ordini, le disposizioni e le prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali. È fatto salvo per l'Appaltatore il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni e riserve che ritenesse opportuno segnalare in merito agli ordini impartiti.

La mancata approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni tecniche, degli interventi operativi e dell'esecuzione dei servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determina il mancato riconoscimento della prestazione effettuata con la conseguente applicazione delle penali previste, o la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Al Direttore dell'Esecuzione dovranno essere consegnati, durante lo svolgimento e al termine delle attività, i dati contabili, gli elementi tecnici, le certificazioni e tutte le informazioni relative alle prestazioni compiute. L'informazione e l'approvazione del Direttore dell'esecuzione è condizione indispensabile per il riconoscimento dei corrispettivi.

ART. 19 - VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Appaltatore e dal DEC.

Al termine del contratto, dopo la comunicazione da parte dell'appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore.

ART. 20 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Si richiama l'art. 116 e l'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. L'Appaltatore si impegna pertanto a comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore /subcontraente (ove presente):

1) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente appalto, identificato con il CIG della presente procedura.

2) si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori (ove presenti) e i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le

comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

ART. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali, dei quali venga in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

ART. 23 – SPESE ED ONERI FISCALI

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo contratto, comprese le spese di bollo e di registro, sono a intero carico dell'Appaltatore.

ART. 24 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, se possibile, saranno risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP nominato dalla Stazione Appaltante, entro il termine previsto dallo stesso RUP in ragione della complessità delle circostanze contestate.

È comunque facoltà di UNIMI di introdurre la procedura di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 211 del Codice.

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti sarà competente a redimere le controversie l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro di competenza è quello di Milano.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 25 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.

ALLEGATI

- CONSISTENZA SETTORI CZDS (all. 1)
- Elenco personale uscente (all. 2)